



## Ordinanza del Sindaco n. 17 del 15/02/2017

**Oggetto:            PROTOCOLLO OPERATIVO  
                          PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI ANTISMOG  
                          AGGIORNAMENTO DELL'ORDINANZA N. 134 DEL 12/12/2016**

### IL SINDACO

Visto che negli ultimi mesi del 2015 e nei primi mesi del 2016, per effetto di particolari condizioni climatiche che hanno reso molto difficile la dispersione degli inquinanti in atmosfera, nel territorio piemontese si sono registrati superamenti dei valori limite degli inquinanti per varie settimane consecutive.

Visto che la Regione Piemonte ha ritenuto necessario fornire ai sindaci dei territori interessati il “protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog” (approvato con DGR n 24-4171 del 7 novembre 2016) quale strumento per l’attuazione coordinata di misure minime per l’attuazione concreta di azioni necessarie per contrastare il fenomeno e ridurre l’esposizione dei cittadini piemontesi a livelli pericolosi per la salute.

Visto che il Comune di Venaria Reale rientra fra i comuni critici individuati nel “protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog” approvato dalla Regione Piemonte con DGR n 24-4171 del 7 novembre 2016.

Visto che il protocollo prevede l’attivazione di diversi provvedimenti al verificarsi di determinati livelli di inquinamento (denominati “giallo”, “arancio”, “rosso cinabro”, “rosso vivo”) individuati su indicazione di ARPA Piemonte a seguito dell’analisi dei dati osservati e previsti.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 5/12/2016 la Città di Venaria Reale ha adottato il Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog proposto dalla Regione Piemonte (DGR n 24-4171 del 7 novembre 2016) riservandosi la possibilità di adottare, se le condizioni ambientali lo rendessero necessario, eventuali provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto previsto.

Con ordinanza n. 134 del 12/12/2016 sono stati assunti i conseguenti provvedimenti per la tutela della salute pubblica (limitazioni relative alla gestione degli impianti di riscaldamento, blocco progressivo della circolazione dei veicoli ed in particolare di quelli alimentati a gasolio, ecc.)

Dato che, dopo circa due mesi di applicazione del protocollo regionale, le concentrazioni di PM10 sono rimaste, per la maggior parte del tempo superiori al valore limite giornaliero per la protezione della salute umana (**50 µg/m<sup>3</sup>**), si ritiene opportuno applicare, **a tutela della salute dei propri cittadini**, misure più restrittive rispetto a quelle introdotte con la succitata ordinanza n. 134 del 12/12/2016.

Rilevata pertanto la necessità di assumere ulteriori provvedimenti per ridurre le **emissioni inquinanti (PM10)** rispetto a quelli vigenti alla data odierna.

Visto L'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità locale.

Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.1992 n. 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.

## INVITA

Tutta la popolazione ad utilizzare il meno possibile l'automobile ed in particolare i **veicoli alimentati a gasolio** e a privilegiare l'uso dei **mezzi pubblici** e degli altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale anche eventualmente in **combinazione con il mezzo privato**.

**Ad evitare soprattutto negli orari di ingresso e di uscita degli alunni la fermata e la sosta dei veicoli (soprattutto a motore acceso) dalle ore 8,00 alle ore 17,00** in prossimità degli ingressi e sul tratto di strada o area pubblica prospiciente il **perimetro degli edifici scolastici** al fine di non congestionare il traffico con la conseguente produzione ed accumulo di **sostanze inquinanti**.

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli **orari** di accensione e la **temperatura** degli ambienti.

## ORDINA

Per i motivi su esposti fino al 15 aprile 2017

L'istituzione delle sottoelencate limitazioni alla circolazione veicolare -nonchè le relative esenzioni- come di seguito indicato:

### 1. CALENDARIO DELLE LIMITAZIONI

Le limitazioni saranno in vigore a partire dal 20/02/2017

### 2. MODALITÀ DELLE LIMITAZIONI PERMANENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Nelle giornate feriali è interdetta la circolazione:

**Per i veicoli adibiti al trasporto di persone, dalle ore 8,00 alle ore 19,00** è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1)

- alimentati a benzina, *metano o a gpl* con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE),
- dotati di motore diesel con omologazioni precedenti all'EURO 3 (Direttiva 98/69/CE).

È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE).

**Per i veicoli adibiti al trasporto merci dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00** è vietata la circolazione dinamica dei veicoli per trasporto merci aventi massa massima inferiore alle 3,5 ton. (categoria N1):

- alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE),
- dotati di motore diesel con omologazioni precedenti all'EURO 3 (Direttiva 98/69/CE).

**È vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE).**

Nella giornata di **domenica 05/03/2017** sarà attivo il blocco totale della circolazione su tutto il territorio comunale nella fascia oraria 10.00-18.00

### **3. MODALITÀ DELLE ULTERIORI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DA ADOTTARSI IN CASO DI ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI ANTISMOG**

In caso di attivazione del protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog, così come annunciato dal cruscotto pubblicato sul sito internet:

- della Regione Piemonte
- di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.it/export/bollettini/cruscotto.pdf>,
- del Comune di Venaria Reale

saranno adottate le seguenti limitazioni più restrittive per alcune tipologie di veicoli.

#### **TUTTI I GIORNI (FERIALI E FESTIVI) CON LIVELLO DI COLORE GIALLO**

(al raggiungimento consecutivo per 7 giorni del valore limite giornaliero pari a 50 µg/m<sup>3</sup> in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti)

**Per i veicoli adibiti al trasporto di persone dalle ore 8,00 alle ore 19,00** è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1)

- alimentati a **benzina**, *metano o a gpl* con omologazioni **precedenti all'EURO 1** (Direttiva 91/441/CE),
- dotati di motore **diesel** con omologazioni **precedenti all'EURO 5** (Direttiva 98/69/CE)

È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE).

**Per i veicoli adibiti al trasporto merci dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00** è vietata la circolazione dinamica dei veicoli aventi massa massima inferiore alle 3,5 ton. (categoria N1):

- alimentati a **benzina** con omologazioni **precedenti all'EURO 1** (Direttiva 91/441/CE),
- dotati di motore **diesel** con omologazioni **precedenti all'EURO 5** (Direttiva 98/69/CE).

È altresì vietata la circolazione dinamica dei **ciclomotori e motocicli** con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE).

#### **TUTTI I GIORNI (FERIALI E FESTIVI) CON LIVELLO DI COLORE ARANCIONE**

(Al raggiungimento consecutivo per 3 giorni della concentrazione di PM10 pari a 100 µg/m<sup>3</sup> in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti)

**Per i veicoli adibiti al trasporto di persone dalle ore 8,00 alle ore 19,00** è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1)

- alimentati a **benzina**, *metano o a gpl* con omologazioni **precedenti all'EURO 1** (Direttiva 91/441/CE),
- dotati di motore **diesel**.

È altresì vietata la circolazione dinamica dei **ciclomotori e motocicli** con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE).

**Per i veicoli adibiti al trasporto merci dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00 è vietata la circolazione dinamica dei veicoli aventi massa massima inferiore alle 3,5 ton. (categoria N1):**

- alimentati a **benzina** con omologazioni **precedenti all'EURO 1** (Direttiva 91/441/CE),
- dotati di motore **diesel**.

È altresì vietata la circolazione dinamica dei **ciclomotori e motocicli** con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE).

**TUTTI I GIORNI (FERIALI E FESTIVI) CON LIVELLO DI COLORE ROSSO CINABRO E ROSSO VIVO**

Al raggiungimento consecutivo per 3 giorni della concentrazione di PM10 pari a  $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$  sarà attivo, in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, il blocco totale della circolazione urbana dei veicoli privati (con orario 8.00-19.00 per i veicoli adibiti al trasporto persone; con orario tra le ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00 per i veicoli adibiti al trasporto merci).

#### **4. DEROGHE**

**Sono esentati dalle limitazioni i seguenti veicoli:**

- 1) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico e a idrogeno;
- 2) motocicli e ciclomotori a quattro tempi;
- 3) veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 ton. (categorie N2, N3);
- 4) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3);
- 5) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e alla nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli per consegna e ritiro di prodotti postali;
- 6) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
- 7) veicoli del car sharing;
- 8) veicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2/3 posti (car-pooling);
- 9) veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio; l'iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio;
- 10) veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
- 11) autocaravan, mezzi d'opera di cui all'art. 54 comma 1 lettere m) ed n) del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285; macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285; macchine operatrici di cui all'art. 58 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285;
- 12) autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per usi speciali di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) ed elencati al comma 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285;
- 13) motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui all'art. 53 comma 1 lettere f) e

g) ed elencati al comma 3 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285;

- 14) **Solo per il livello di colore “Giallo”:** Veicoli privati adibiti al trasporto persone **con omologazione EURO 3 o EURO 4** con alimentazione a gasolio il cui conducente utilizza **regolarmente e in via prevalente** per i propri spostamenti il TPL (trasporto pubblico locale) in combinazione con il proprio mezzo privato per gli spostamenti diretti verso Torino o altri comuni dell'area metropolitana e viceversa. Il conducente deve essere in possesso di tessera “BIP” (Biglietto Integrato Piemonte) con abbonamento annuale in corso di validità e autocertificazione (mediante compilazione di apposito modulo disponibile all'indirizzo web [www.comune.venariareale.to.it](http://www.comune.venariareale.to.it) canale tematico AMBIENTE/Azioni per il miglioramento della qualità dell'aria).

### **Ulteriori Esenzioni**

**In deroga alle predette limitazioni, possono circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:**

- 1) veicoli diretti verso le officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata;
- 2) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immuno-depresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
- 3) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse da Ospedali e Case di Cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
- 4) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- 5) veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l'assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro;
- 6) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni;
- 7) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
- 8) veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili e i mezzi di servizio del Bike Sharing;
- 9) veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;

- 10) veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- 11) veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Venaria Reale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della Città e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
- 12) veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
- 13) veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinata dalla Città;
- 14) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
- 15) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e il confine del centro abitato.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

**La limitazione è sospesa in caso di sciopero del trasporto pubblico locale, indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.**

## **5. TERRITORIO INTERESSATO DALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE**

E' interessato dal provvedimento tutto il centro abitato.

## **6. PROVVEDIMENTI AGGIUNTIVI FINALIZZATI A RIDURRE LE EMISSIONI DI SOSTANZE INQUINANTI**

### **LIMITAZIONI PERMANENTI (GIORNI FERIALE E FESTIVI)**

Al fine di contenere le emissioni di sostanze inquinanti sono introdotte le seguenti limitazioni:

- temperatura massima (art. 3 comma 1 del D.P.R. 74/2013) negli edifici pubblici non superiore a **19°C** (o riduzione di 1 ora di funzionamento degli impianti di riscaldamento);
- temperatura massima (art. 3 comma 1 del D.P.R. 74/2013) negli edifici privati non superiore a **19°C** (o riduzione di 1 ora di funzionamento) ;
- divieto di bruciare residui vegetali in campo;
- divieto di utilizzo di caminetti aperti, nel caso sia presente un sistema alternativo per il riscaldamento domestico;

In caso di attivazione del protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog (al raggiungimento consecutivo **per 7 giorni del valore limite giornaliero pari a 50 µg/m<sup>3</sup>** - LIVELLO GIALLO E SUCCESSIVI) saranno attivi, nel territorio comunale gli ulteriori provvedimenti di riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti:

1. temperatura massima (art. 3 comma 1 del D.P.R. 74/2013) negli edifici pubblici non superiore a **18°C** (o riduzione di 2 ore di funzionamento degli impianti di riscaldamento);
2. temperatura massima (art. 3 comma 1 del D.P.R. 74/2013) negli edifici privati non superiore a **18°C** (o riduzione di 2 ore di funzionamento degli impianti di riscaldamento);
3. Divieto di utilizzo di **caminetti aperti** nel caso sia presente un sistema alternativo per il riscaldamento domestico;

#### 4. Divieto di **spandimento libero in agricoltura** dei liquami derivanti da deiezioni animali

L'attivazione delle soglie si baserà sull'analisi dei dati osservati e previsti da ARPA Piemonte, riferiti alla peggiore tra le stazioni che rilevano il PM10 con metodo automatico (TO-Lingotto, TO-Rebaudengo e TO-Rubino e Beinasco).

Poiché le suddette misure si attiveranno sulla base di dati previsionali riferiti alle 48 ore successive, in mancanza di tale dato (per esempio quello riferito al lunedì o ai giorni successivi ad eventuali ponti e festività che comportano la mancata pubblicazione da parte di ARPA del report con lo stato di qualità dell'aria previsto) e in una situazione di criticità i provvedimenti sono ritenuti validi in via cautelativa.

Le diverse soglie e le relative misure rimarranno valide fino a quando non si osserverà il rientro delle concentrazioni al di sotto del valore limite giornaliero ovvero 50 µg/m<sup>3</sup>, in particolare il primo giorno in cui è previsto un dato inferiore allo stesso valore limite.

### **AVVERTE**

Che la presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n. 134 del 12/12/2016.

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la seguente ordinanza si procederà ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 sono punite ai sensi del codice penale.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Diego Cipollina Dirigente Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile

Che il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza e per i provvedimenti di competenza al Settore Polizia Municipale, alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Venaria Reale ed all'Ufficio Comunicazione.

**Venaria Reale lì, 15/02/2017**

**IL Sindaco**

**FALCONE ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.**